

MATTEOTTI. Nessun danno è arrecato dalla sospensiva ai diritti degli impiegati. Il decreto ha già dato agli impiegati il trattamento portato da questo decreto, quindi è errato argomentare che dalla sospensiva essi avrebbero un danno. Gli impiegati sono perfettamente al sicuro: si tratta soltanto di discutere una questione che è al di fuori di questo. Non si faccia qui ancora un giuoco di demagogia elettorale. *(Rumori vivissimi all'estrema destra).*

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Desidero rettificare una asserzione dell'onorevole Matteotti.

Non è esatto che il rinvio non turbi e non danneggi, perchè mentre oggi la disposizione dell'articolo 13 si applica in base al decreto-legge a tutti i laureati, fino a questo momento non si può applicare, per esempio, ai professori universitari, perchè per caso — nobile caso — si può accedere alla carriera universitaria anche senza nessun titolo di studio.

Ne risulta che il rinvio pregiudica la situazione dei professori universitari, che vanno a riposo in questo periodo.

MATTEOTTI. Saranno dieci in tutta Italia!

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non importa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare pure a favore della sospensiva l'onorevole Majolo.

MAJOLO. Io credo che il ministro sia in equivoco, in quanto che il progetto ministeriale non riguardava questi professori universitari, i quali erano stati assunti senza titolo e senza laurea; riguardava semplicemente la conversione in legge del decreto. È stata la Commissione finanze e tesoro che ha osservato che, se si riconoscevano agli effetti della pensione gli anni di studio ai professori con laurea, tanto più dovevasi riconoscere ai professori senza laurea un periodo uguale a quello che sarebbe loro occorso per conseguire la laurea.

Ora, se questi professori non erano affatto indicati nel progetto di legge ministeriale, verranno a quesire il loro diritto quando verrà approvata la legge, per ora non sono affatto danneggiati.

Ecco perchè nulla si oppone alla sospensiva e non vi è danno per nessuno.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva.

*(Non è approvata).*

Onorevole Celesia, mantiene ella il suo emendamento?

CELESIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Seguono due commi sui quali non vi sono emendamenti. Li rileggo:

«All'articolo 7 aggiungere: «In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio».

All'articolo 11 aggiungere i seguenti capoversi:

«La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 10, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

«Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7».

*(Sono approvati).*

È pervenuto alla Presidenza un emendamento dell'onorevole Modigliani all'articolo 13 del decreto che è così concepito:

«Senza pregiudizio dei provvedimenti definitivi già presi in base all'articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, l'articolo stesso è abrogato».

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Turati, Lollini, Bosi, Galeno, Zirardini, Bussi, Panebianco, Basso e Majolo.

L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgerlo.

MODIGLIANI. Io credo che questa sia la formula capace di risolvere la questione poco fa sollevata.

Non è evidentemente concepibile che la Camera, ora che un decreto-legge è stato applicato a tante persone, ora che la Corte dei conti ha ratificato molte liquidazioni fatte in base all'articolo 13 del decreto-legge, non è evidentemente possibile che la Camera non riconosca quello che è uno stato di diritto, oserei dire, perfetto. Ma certo, astrattamente ragionando, si potrebbe abrogare tutto quello che è stato fatto, ma la cosa sarebbe sensibilmente esagerata, e io non la propongo pensatamente. Ma, altra cosa è abrogare il già fatto, altra approvare la disputatissima disposizione.

Tale disposizione deve essere abrogata perchè illogica ed anti-giuridica, come risulta